

N. 1107/10 Sent.



CONTENZ. N. 4465/09
CRONOL. N. 4124
REPERT. N. 2126
COMUNICAZ. N. 3
DEP. MINUTA 11.6.10
P.M. _____
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. RENATO MARI PRESIDENTE REL.
DOTT. GABRIELE NIGRO GIUDICE
DOTT. GIACOMO CICCIO' GIUDICE

OGGETTO:
altri istituti di diritto
societario soggetti al
d. l.vo n. 5/2003.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

....., titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Fidenza (PR), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Righini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Parma, via B.go Antini n. 3.

- ATTORE -

contro

....., in proprio e quale titolare della ditta corrente in Fidenza (PR), rappresentata e difesa dall'av ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, via Farini n. 35.

- CONVENUTA -

nonché contro

..... in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'..... io del foro di Milano nonché dall'avv.

TRIBUNALE DI PARMA
ESATE DIRITTI DI
 ...
 CERTIFICATO
CON MARCHE DA
BOLLO € 7,66
PARMA, 13 SET 2010
FIRMA

... del foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Parma, via del Conservatorio n. 33.

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. **4465/09** del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale adito,

in via principale

--- rigettare l'opposizione proposta;

in via subordinata e riconvenzionale

--- dichiarare la revoca, dunque l'inefficacia, del pagamento dei premi corrisposti dalla signora Piva all'atto dell'accensione delle polizze: Polizza . , n° 531105922, stipulata il 30.10.2007, con scadenza al 30.10.2014 e Polizza ' n° 540022317, stipulata il 21.5.2007 a durata illimitata (si tratta di una polizza che dura per la vita intera) e, per l'effetto, imporre alla (ed aventi causa) la restituzione delle somme versate al si_ _ quantomeno nei limiti del credito maturato dal medesimo, oltre interessi ex D.L.vo 231/02, gravati da anatocismo.

Con salvezza di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.

“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premessa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, per le ragioni tutte esposte, rigettare le domande tutte proposte dal sig. C... nei confronti della ... e della sig.ra S... ”

in proprio e per l'effetto dichiarare la nullità, invalidità o come meglio del pignoramento, accertando e dichiarando l'impignorabilità assoluta delle somme dovute al contraente istante o ad eventuali beneficiari da (

Condannare il sig. C alla integrale refusione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA".

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare in via preliminare vista la mancanza di qualsivoglia connessione della presente fattispecie con l'ambito di applicazione del cosiddetto processo societario, ex art. 1 D.Lgs 5/2003, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 5/2003, con tutte le conseguenti pronunce del caso.

Nel merito accertata l'impignorabilità delle polizze di assicurazione sulla vita "Polizza nr. 531105922, stipulata il 30.10.07 e scadente il 30.10.2014 - Polizza nr. 540022317, stipulata il 21.5.2007 (polizza a vita intera senza scadenza)", accese dalla convenuta sig.ra presso

, ut supra, rigettare in toto le avverse domande perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento richiesto dal sig. , condannandolo conseguentemente al ristoro di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e successive occorrente".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ex art 5 d.Lgs 5/2003 B ha convenuto
in giudizio) concludendo

come in atti.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti, con separati atti contestando sotto vari profili, anche procedurali il fondamento della domanda.

Dopo lo scambio delle memorie di rito, rigettate dal giudice relatore le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa esaurita la discussione orale è stata trattenuta in decisione alla udienza collegiale del 9.6.2010.

Il tema della controversia attiene alla pignorabilità o meno delle polizze di assicurazione -Polizza A... e- accese dalla convenuta F...

Rileva il Collegio con carattere assorbente su tutte le ulteriori questioni dedotte e trattate che le Sezioni Unite della S.C. risolvendo il contrasto giurisprudenziale sul punto hanno stabilito la impignorabilità e inesquestrabilità ex art 1923 cod.civ. delle polizze vita considerata "la funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali- non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento" (cfr Cass Sez. Unite 2008/8271); che peraltro nel caso di specie, secondo gli assunti di parte attrice, le polizze vita acquistate dalla ... (Polizza ... 21; Polizza A... 42 e Polizza P...) non hanno alcuna funzione previdenziale, nei termini indicati dalla S.C., ma sono "prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l'assicurato nemmeno il rientro del valore investito il quale, contrariamente a quanto si verifica per le

ms

polizze vita "vere" viene assoggettato proprio a quel rischio che, secondo il codificatore, le polizze vita si prefiggono di ovviare"; che in particolare, secondo parte attrice, la "finalità perseguita dalle stesse non è certo solamente quella di garantire i familiari di chi stipula il contratto dall'evento morte del pater familias ma anche quella di dare seguito ad un investimento"; che gli assunti di parte ricorrente sono fondati dovendosi in effetti ritenere che nel caso, pur avuto riguardo alle caratteristiche miste del prodotto in questione, si sia in realtà presenza di un investimento finanziario certamente non volto, almeno in via principale, a soddisfare bisogni di natura previdenziale principalmente "legati ai bisogni dell'età post lavorativa o derivante dall'evento morte di colui che percepisce reddito dei quali anche altri si avvalga" (così nella citata sentenza della S.C.), non potendosi non evidenziare in proposito che nel caso il premio viene corrisposto con versamento unico (tipico degli investimenti finanziari e diversamente da quanto avviene per le polizze previdenziali che prevedono il versamento periodico di un premio) mentre il prodotto " " ha una durata fissa di 6 anni e 4 mesi (diversamente dalla Polizza I " " che è una polizza che dura per tutta la vita) e quindi certamente atipica rispetto a forme di tutela previdenziale; che inoltre i prodotti in esame prevedono una redditività esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, per " " al valore dell'indice azionario Dow Jones e per la Polizza I al rendimento del fondo " " a " ", redditività che può quindi anche mancare in caso di negatività dei riferimenti finanziari: ciò che determinerebbe una perdita per il

me

sottoscrittore considerato che le polizze garantiscono sì la restituzione del capitale nominale (in caso di premorienza dell'assicurato il massimo tra il premio versato e il capitale assicurato al momento del decesso, per l'), elemento comunque non decisivo siccome previsto anche in investimenti di carattere pacificamente finanziario, ma al netto dei costi di gestione e quindi in misura comunque inferiore all'ammontare del capitale versato, impoverito anche dal fenomeno inflattivo: ciò che appare chiaramente incompatibile con "lo strumento, (che in ragione appunto della sua funzione previdenziale il divieto sub art. 1923 cod.civ è volto a presidiare) della assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali) maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali"; che può quindi ritenersi dall'esame dei prodotti in esame che essi assolvano più a funzioni di investimento finanziario di capitali che alla funzione di una tutela previdenziale (che, proprio per le sue finalità, deve porsi come obiettivo minimo almeno quello della conservazione integrale del capitale), ciò peraltro anche in adesione a condivisibile orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui "le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario"- quali pacificamente quelle accese dalla "rientrando nella sfera delle nuove forme di investimento, rivelano un forte legame con il sistema dell'intermediazione finanziaria di tal che, a differenza delle classiche polizze vita, non nascono secondo le esigenze personali di un cliente, quanto piuttosto nell'ambito di una vera e propria operazione di emissione e prevedono un premio versato in unica soluzione o secondo un piano

me

d'accumulo" (così Trib. Salerno 6.10.2008 citata dalla difesa di parte attrice).

Deve conseguentemente ritenersi la pignorabilità delle Polizze e della Polizza indicate in atti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accerta e dichiara la pignorabilità delle Polizze e della Polizza come meglio indicate in atti;

condanna i resistenti alla rifusione in favore della attore delle spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 3895,98 di cui euro 61,98 per spese euro 1334,00 per diritti e euro 2500,00 per onorario oltre rimborso forfetario cassa e Iva come per legge.

Parma 11.6.2010

Il Presidente est.

Dott. Renato Mari



